**COMUNE DI FLERO**

(Provincia di Brescia)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLE BANDIERE.

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 23 GIUGNO 2023

PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO IL 30 GIUGNO 2023

ENTRATO IN VIGORE IL 15 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

## CAPO I
## OGGETTO DEL REGOLAMENTO

### Articolo 1
### Oggetto

1.Il presente Regolamento disciplina , ai sensi della Legge 5 Febbraio 1998 n. 22 - "Uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione Europea" - del "Regolamento del Governo sull'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione Europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici" - approvato con D.P.R. 7 Aprile 2000 n. 121 e dello Statuto del Comune di Flero, l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere.

## CAPO II
## LO STEMMA

### Articolo 2
### Descrizione dello stemma

1.Il Comune di Flero ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, uno Scudo rosso, con fascia orizzontale verde, a tre pannocchie di granoturco d'oro, fogliate di due, poste in palo, ordinate in fascia con le estremità verso il basso.

### Articolo 3
### Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune è riprodotto:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui timbri ad uso degli uffici;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sugli automezzi comunali;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

2. Di norma, sotto o vicino allo stemma, è riportata la dizione " Comune di Flero".
3. La riproduzione e l'utilizzo dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, devono essere preventivamente autorizzati con deliberazione di Giunta previa richiesta di riproduzione e di utilizzo da inoltrarsi per iscritto almeno trenta giorni prima dell'evento debitamente motivata.
4. La riproduzione e l'utilizzo dello Stemma del Comune, è comunque, limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso.

## CAPO III
## IL GONFALONE

### Articolo 4
### Descrizione del Gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune è un Drappo di azzurro riportante lo stemma comunale così come descritto all'articolo due del presente Regolamento.

### Articolo 5
### Uso del Gonfalone

1. Al di fuori del Palazzo Comunale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità previa deliberazione di Giunta.
2 . Non è necessaria alcuna specifica disposizione perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
- Festa del Patrono (25 gennaio)
- Giornata della Memoria (27 gennaio).
- Anniversario della Liberazione (25 aprile).
- Festa del Lavoro (1 maggio).
- Giornata delle vittime del terrorismo (9 maggio)
- Festa della Repubblica ( 2 giugno).
- Festività del Corpus Domini.
- Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre).
- Cerimonie di gemellaggio.
- Cerimonie commemorative e/o celebrative organizzate direttamente dal Comune
- Cerimonie ufficiali, civili e religiose, di altri Enti e Cerimonie organizzate da corpi Militari o forze di Polizia a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare.

3. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
4. La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e Consiglieri Comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex.
5. La Giunta Comunale può prevedere e autorizzare la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche al di fuori del territorio comunale, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.
6. Il Gonfalone è portato da un Agente di Polizia Locale che ne costituisce la scorta. In caso di necessità potrà essere retto da un altro persona individuata dal Sindaco.

### Articolo 6
### Luogo di custodia

1. Il gonfalone è custodito presso la sede comunale ed esposto nella sala consiliare.

## Articolo 7
## Collocazione del Gonfalone

1. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo. Se alla cerimonia presenzia il gonfalone delle Provincia, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.
2. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza (alla sinistra dell'osservatore). Se alla cerimonia è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa; in questa ipotesi il gonfalone sarà collocato alla destra della bandiera nazionale.
2. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose all'interno o all'aperto, il gonfalone civico deve stare alla destra del celebrante.
3. Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà immediatamente le autorità religiose.
4. Nei cortei funebri il gonfalone seguirà il feretro.

# CAPO IV
# LA FASCIA TRICOLORE E LE BANDIERE

## Articolo 8
## La fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo, nelle pubbliche cerimonie quando queste si svolgano sul territorio comunale, da un Assessore o da un Consigliere Comunale.
3. L'assessore non vice sindaco e gli altri soggetti dell'amministrazione comunale o di organismi od enti a cui partecipino gli enti locali con propri rappresentanti non possono indossare la fascia tricolore in luogo del sindaco quando presenzino a cerimonie nti in altri comuni.

## Articolo 9
## Bandiera comunale

1.La bandiera del Comune di Flero ha lo sfondo azzurro e al centro lo stemma descritto.

## Articolo 10
## Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

1. All'esterno del Palazzo Comunale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale e quella europea quella regionale e comunale. Con provvedimento motivato del Sindaco può essere autorizzata l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.
2.Per l'esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici e in occasione delle

consultazioni elettorali, si fa espresso richiamo al D.P.R. 7 Aprile 2000, n. 121.

### Articolo 11
### Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale e quella europea sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco, con le modalità indicate dall'articolo 7 del D.P.R. 7 Aprile 2000, n. 121.
2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e il gonfalone comunale oltre alle eventuali bandiere di Citta' Gemellate con Flero, possono essere esposte nelle sale a ciò destinate.
3. Può essere disposta, con provvedimento del Sindaco, l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

### Articolo 12
### Modalità di esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa il posto d'onore a destra (posizione di sinistra rispetto all'osservatore).
4. Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore una striscia di tessuto nero.
6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti, o alle disposizioni impartite in singole occasioni dalla Prefettura.

## CAPO V

## DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 13
### Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento

1. Il Responsabile della corretta esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno dei locali comunali è individuato dal Responsabile dell'Area Amministrativa.
2. Lo stesso Responsabile della corretta esposizione della bandiera dovrà altresì vigilare affinché il presente regolamento sia correttamente applicato.

## Articolo 14
## Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.